

Numero CAS

355-46-4

Numero Indice

Numero CE

206-587-1

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati Per «Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende: i) l'acido perfluoroesansolfonico, compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suoi sali; iii) i composti correlati all'acido perfluoroesansolfonico che, ai fini della convenzione, corrispondono a qualsiasi sostanza che contiene il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degrada in PFHxS

Tipo Pericolo

- Inquinante organico persistente (POP)

Specifiche

Normativa di riferimento

Reg (UE) 2019/1021

Normativa specifica

Reg Delegato (UE) 2023/1608

Restrizione e/o autorizzazione

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Decisioni autorizzazione

Testo del divieto e/o restrizione

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.

Non si applica alle sostanze seguenti:

- a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
- b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.

Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.

Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,000025 % in peso).

2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFHxS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).
3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS, ai suoi sali e ai composti a esso correlati presenti in miscele concentrate di schiume antincendio che saranno o sono utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio in concentrazioni pari o inferiori a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso). La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026

Note